

Codice A1305A

D.D. 18 aprile 2019, n. 131

Occupazione temporanea, imposizione servitu' di gasdotto e/o di passaggio carrabile a favore SNAM Rete Gas S.p.A., relative agli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per costruzione nuovo gasdotto "Tortona-Gavi - DN 550 (22") - DP 64 bar - Variante" per risoluzione interferenza TT02 con linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza a suo tempo presentata alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile - dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Alessandria – Via Cardinal G. Massaia, 2/A – volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, tra gli altri, del nuovo gasdotto "Tortona – Gavi - DN 550 (22") - DP 64 bar – Variante" per risoluzione interferenza TT02 con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova "Terzo Valico dei Giovi", localizzato nel Comune di NOVI LIGURE (AL), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione dirigenziale n. 933 in data 14.12.2015 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della Conferenza dei Servizi (riunitasi in data 23.09.2015) che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 12.05.2015, come integrato dalla documentazione allegata alle Note n. 12991 e n. 13001 in data 19.08.2015;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. B);
3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con conseguente adozione di variante urbanistica, relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato e comprendente la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas), avente le seguenti ampiezze:

- metri 17.00 per parte dall'asse della tubazione libera per il gasdotto con pressione 64 bar - diametro 550 mm (22");
 - metri 11.50 per parte dall'asse della tubazione libera per i gasdotti con pressione 64 bar - diametri 400 mm (16") - 250 mm (10") - 100 mm (4")
 - metri 13,50 per parte dall'asse della tubazione libera per il gasdotto con pressione 75 bar - diametro 100 mm (4");
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Vista l'istanza a suo tempo presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. al Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri - Usi Civici - allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù di gasdotto e/o servitù di passaggio carrabile, con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio dei nuovi gasdotti:

- la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale;
- la risoluzione delle interferenze tra le nuove strutture ferroviarie della linea AV/AC Milano – Genova “Terzo Valico dei Giovi” e gli impianti esistenti che, rimanendo nell'attuale posizione, ne impedirebbero la realizzazione.

Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza nel quale sono evidenziate le aree soggette a servitù di gasdotto/servitù di passaggio carrabile e le aree soggette ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di NOVI LIGURE (AL).

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, l'Avv. PASTORE Raffaella, con Studio ad Alessandria, Piazza G. D'Annunzio 2, a nome e per conto del Signor CANEPARI Giancarlo(omissis), comproprietario del terreno censito all'N.C.T. di NOVI LIGURE (AL) - Fg. 50 – mapp. 48, con nota in data 15.12.2018 aveva presentato le seguenti osservazioni:

- su terreni limitrofi agli immobili di che trattasi sono ancora in corso i lavori per la costruzione del gasdotto indicato nell'Atto notarile di servitù volontaria n. 43761/19506 in data 07.07.2014;
- l'esproprio di ulteriori terreni causa gravi difficoltà e perdite di reddito all'azienda (allevamento dei bovini) in quanto i terreni sono coltivati a prato ed una parte della vegetazione è già stata distrutta dall'attuale cantiere e deve ancora ricostituirsi;
- l'azienda dovrà pertanto acquistare il foraggio necessario da fornitori esterni fino a quando il prato non si sarà ricostituito su tutte le aree interessate dai lavori;
- l'indennizzo offerto deve tenere conto della situazione sopradescritta.

Vista la nota n. 5601 in data 17.01.2019 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. - con riferimento alle osservazioni presentate dall'Avv. PASTORE a nome del Signor CANEPARI Giancarlo sopra generalizzato - aveva precisato che:

- Con ns. nota del 18/11/2018, prot. 5273 era stato comunicato che - a seguito dell'avvio del procedimento avvenuto ai sensi dell'art. 52 ter del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nell'ambito del quale non risultarono pervenute, entro i termini di legge, osservazioni/opposizioni al progetto da parte dei suoi assistiti - la Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, con Determina Dirigenziale n. 933 del 14 Dicembre 2015, aveva approvato il progetto, autorizzato la costruzione e l'esercizio dell'opera, apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarato la realizzazione dell'intervento indifferibile ed urgente nonché l'opera medesima di pubblica utilità.
- Sul terreno di che trattasi è necessario costituire una **servitù non aedificandi** per una superficie complessiva di mq. 52 ed è inoltre prevista una occupazione temporanea di mq. 5, come previsto nella ns. comunicazione del 17/03/2016 prot 3929 (richiesta costituzione di servitù inviata ai proprietari).
- La scrivente Società ha inoltrato alla competente autorità l'istanza per l'emissione del provvedimento di asservimento coattivo e/o occupazione temporanea dei terreni.
- Ciò nonostante, confermiamo comunque la ns. disponibilità per un accordo bonario con i suoi assistiti, secondo i contenuti già formalizzati con la ns. nota del 17.03.2016, da definirsi quanto prima possibile al fine – si auspica – di poter conseguentemente chiedere l'interruzione del procedimento coattivo in corso.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, l'Avv. REALE Alessandro, con Studio a Novi Ligure (AL), Corso Marengo 24/11, a nome e per conto dei Signori - DAFFONCHIO Giuseppe, (omissis) - DAFFONCHIO Vittorio, (omissis) e GUIDO Assunta, (omissis) - proprietari dei terreni censiti all'N.C.T. di NOVI LIGURE (AL) - Fg. 50 – mapp. 49 – 58 e 247 nonché Fg. 55 – mapp. 2 - con nota in data 19.12.2018 – pur essendo disponibili ad una soluzione bonaria - avevano contestato la somma di €. 8.505,00 “una tartum” - offerta da SNAM Rete Gas S.p.A. con avviso del 17.03.2016 quale indennità di servitù (previa stipula di atto notarile) - in quanto:

- tale importo non comprendeva i danni prodotti a cose, a piantagioni, frutti pendenti ecc., da liquidarsi a parte al termine dei lavori di costruzione del gasdotto;
- volevano incaricare un tecnico di fiducia per verificare l'estensione dei terreni interessati dai lavori e la congruità degli indennizzi proposti.

Vista la nota n. 307 in data 10.04.2019 con la quale SNAM Rete Gas S.p.A. - riguardo alle osservazioni presentate dall'Avv. REALE a nome dei Signori Daffonchio Giuseppe, Daffonchio Vittorio e Guido Assunta, sopra generalizzati - precisa che:

1. La Vs comunicazione del 19/12/2018 non è pervenuta allo scrivente ufficio in quanto l'indirizzo PEC indicato sulla medesima non risulta corretto e pertanto non abbiamo potuto formulare un pronto riscontro.
2. Con avviso del 17/03/2016 prot 3929/MAM, ai Vs. assistiti veniva comunicato, oltre all'approvazione del progetto da parte della Regione Piemonte con il provvedimento n. 933 del 14/12/2015, anche la possibilità del raggiungimento di un accordo bonario per la costituzione delle sole servitù di metanodotto, con allegati gli stralci planimetrici che evidenziavano l'esatto posizionamento del realizzando gasdotto.
3. Successivamente, considerato che non era stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento per gli immobili di loro proprietà interessati dalla posa del gasdotto in epigrafe, veniva data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, mediante ns. comunicazione del 18/11/2018 prot. 5273.
4. Nella stessa nota inoltre si informavano i suoi assistiti che potevano prendere visione degli atti, comprensivi anche dei piani particellari, depositati presso la Regione Piemonte Ufficio Espropri del settore Attività Negoziale e Contrattuale contattando il funzionario referente.
5. L'istanza di asservimento e occupazione temporanea è stata presentata ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del DPR 327/01 e s.m.i., che prevedono la determinazione urgente delle indennità spettanti, senza particolari indagini e formalità.

Si fa inoltre rilevare quanto segue:

- nel piano particellare che forma parte integrante del provvedimento, sono indicate le superfici di asservimento e di occupazione nonché gli indennizzi spettanti;
- gli indennizzi offerti sono stati quantificati con procedura d'urgenza ai sensi dell' art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e pertanto, in caso di mancata accettazione, le osservazioni presentate potranno essere prese in considerazione dalle Commissioni Provinciali Espropri di ALESSANDRIA, in sede di determinazione delle indennità definitive di espropriazione, di asservimento e di occupazione.

Considerato che, in conformità alle deduzioni SNAM Rete Gas S.p.A. sopra indicate, che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopraesposti, non possono essere accolte le sopraccitate osservazioni presentate dagli aventi diritto Signori CANEPARI Giancarlo, DAFFONCHIO Giuseppe, DAFFONCHIO Vittorio e GUIDO Assunta, tutti in premessa generalizzati.

Considerato che in materia di Usi Civici - poiché riguardo al Comune di NOVI LIGURE (AL) risulta agli atti di questa Struttura un Decreto Commissariale di Chiusura Operazioni e di Dichiarazione di Inesistenza di Usi Civici datato 16.05.1972 (emesso a conclusione di un accertamento demaniale) - nel territorio Comunale non parrebbero esservi terreni vincolati e, pertanto nulla - osta ad un sollecito avvio dei lavori di che trattasi, considerato anche che sono esclusi dalla procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs 42/04, come risulta dalla sopraccitata Determinazione Dirigenziale n. 933/2015.

Ravvisata pertanto la necessità di rilasciare il richiesto provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione servitù, come richiesto da SNAM, in quanto senza i nuovi gasdotti di cui all'oggetto, gli impianti esistenti rimanendo nell'attuale posizione impedirebbero la realizzazione delle nuove strutture ferroviarie della linea AV/AC Milano - Genova "Terzo Valico dei Giovi".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4-6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

Tutto quanto sopra premesso

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto: "Tortona - Gavi - DN 550 (22") - DP 64 bar - Variante" per risoluzione interferenza TT02 con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano - Genova "Terzo Valico dei Giovi", individuati con il colore rosso barrato nell'allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;

- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di tubazioni trasportanti idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. L'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori e armadietti in vetroresina per la protezione elettrica, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
3. La costruzione di un manufatto accessorio fuori terra (PIDI - Punto di Intercettazione di Derivazione Importante), avente dimensioni di circa m. 17x10, e del relativo accesso carrabile per una larghezza di circa m. 5 sul terreno in Comune di NOVI LIGURE (AL) - Fg. 55 - mappale 5.
4. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di **ml. 17,00 per parte dall'asse della tubazione libera**, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa,
5. Il diritto di SNAM Rete Gas al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
6. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
7. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà di SNAM Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
8. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
9. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è disposta la servitù di passaggio carrabile/pedonale - mediante l'utilizzo della nuova strada realizzata a servizio del cantiere della linea ferroviaria AV/AC che, ad opera ultimata, sarà mantenuta a cura di SNAM - a carico dei seguenti terreni, tutti censiti all'N.C.T. del Comune di NOVI LIGURE (AL):

- Fg. 55 - parti dei mappali nn. 428 – 8 – 26 – 25 – 422 – 152 - 40 – 284 – 283 – 42 – 419 e 397.
- I predetti terreni, meglio individuati con il colore rosso barrato nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1, sono necessari per garantire il collegamento alla viabilità ordinaria del manufatto (PIDI) che garantisce il funzionamento in sicurezza del nuovo gasdotto.
- L'asservimento é sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., venga:

- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione nel possesso degli immobili interessati (nonché compilazione degli stati di consistenza ad essi relativi prima che sia mutato lo stato dei luoghi).

ART. 4

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nel Comune di NOVI LIGURE (AL), necessari per la costruzione del nuovo gasdotto: "Tortona – Gavi - DN 550 (22") - DP 64 bar – Variante" per risoluzione interferenza TT02 con nuova linea ferroviaria AV/AC Milano – Genova "Terzo Valico dei Giovi", meglio identificati con il colore verde nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della SNAM Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART. 5

L'avviso di convocazione per l'eventuale partecipazione alle operazioni di immissione nel possesso dei terreni interessati – che deve contenere i nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui ai precedenti artt. 1, 3 e 4, nonché l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di occupazione ed asservimento - sarà notificato, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A., ai proprietari dei fondi ed agli altri aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

ART. 6

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, come meglio quantificata nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art.1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

ART. 7

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dai lavori è stabilita nell'allegato Piano Particellare di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine degli stessi.

Detti beni, da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno indennizzati, previa verifica al termine dei lavori, in base al loro valore venale ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano o di crescita in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 8

Ogni proprietario di immobile interessato dai lavori è invitato a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condivide l'indennità offerta, come previsto dall' art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Ogni proprietario deve dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e deve comprovare la piena e libera disponibilità dell'immobile.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento delle indennità accettate, da effettuarsi a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. entro i termini di legge.

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio, a cura della medesima Struttura regionale, verrà richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA la determinazione delle indennità definitive di occupazione e/o di servitù di gasdotto e/o servitù di passaggio carrabile, come previsto dall'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone (in modo leggibile) le complete generalità.

E' posta a carico di SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziari, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 9

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili, (anche unitamente all'avviso contenente le indicazioni di cui all'art. 5 del presente provvedimento), in ogni caso almeno sette giorni prima della data prevista per la sua esecuzione.

Tale esecuzione ha luogo con le modalità indicate all'art. 1 del presente provvedimento.

Compiuti regolarmente tali adempimenti il presente provvedimento diventerà esecutivo e sarà, a cura e spese di SNAM Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto presso i competenti Uffici Statali, senza attendere la scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.

ART. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 11

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esprimere ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Novara, come disposto dall'art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)

CA/vv